

Motivi del ricorso: Violazione dell'art. 59 del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾ nonché delle regole 48, 49 e 96 del regolamento (CE) n. 2868/95 ⁽²⁾, violazione degli artt. 78 e 78a del regolamento n. 40/94, violazione del principio secondo cui l'amministrazione è vincolata dalle proprie decisioni nonché del principio di proporzionalità.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 300, pag. 1).

**Ricorso proposto il 17 agosto 2006 — PTV/UAMI
(map&guide travelbook)**

(Causa T-219/06)

(2006/C 237/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: PTV Planung Transport Verkehr AG (Karlsruhe, Germania) (rappresentante: avv. F. Nielsen)

Convenuto: Ufficio per l'Armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della Prima Commissione di ricorso dell'UAMI 8 giugno 2006 (procedimento R 1174/2005-1);

— condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: il marchio denominativo «map&guide travelbook» per prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 42.

Decisione dell'esaminatore: parziale diniego di registrazione.

Decisione della Commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi del ricorso: il marchio richiesto sarebbe dotato di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993 n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

**Ricorso presentato il 18 agosto 2006 — Hipp & Co/UAMI
— Laboratorios Ordesa (BEBIMIL)**

(Causa T-221/06)

(2006/C 237/24)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hipp & Co (Kommanditgesellschaft) (Sachseln, Svizzera) (rappresentate: avv., Kinkeldey)

Convenuto: Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laboratorios Ordesa S.L. (Sant Boi de Llobregat, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

— Annullamento della decisione della Prima commissione di ricorso dell'UAMI 2 giugno 2006 (causa n. R571/2005-1);

— condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario interessato: Il marchio denominativo «BEBIMIL» per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Laboratorios Ordesa S.L.

Marchio o segno fatto valere: I marchi denominativi comunitari e nazionali «BLEMIL» per prodotti delle classi, rispettivamente, 5 e 29, 6 e 32.